

Statuto ShowLove MNT

Associazione di Promozione Sociale

Art. 1

Denominazione

È costituita in Bologna in via Antonio Di Vincenzo n° 18A, un'Associazione di Promozione Sociale denominata **ShowLove MNT APS** di seguito detta Associazione.

Il cambio di indirizzo e di sede non comporta alcuna variazione né di statuto né di regolamento interno.

Art. 2 Finalità

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere attività solidaristiche, di riqualifica e di utilità sociale mediante lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale nella regione Emilia Romagna ed a livello nazionale e comunitario, finalizzate alla rimozione di qualsiasi ostacolo diretto alla determinazione delle singole persone.

Sono potenziali settori di intervento dell'Associazione tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, sportive, ricreative, artistiche, socioculturali e formative.

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività e manifestazioni culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale nell'ambito della musica, pittura, mostre ed incluse attività, anche editoriali, in tutte le sue forme organizzando direttamente o prendendo parte a manifestazioni sul territorio nazionale, oltre che, realizzando attività didattica e di formazione per l'avvio, l'aggiornamento delle predette attività,
- realizzare iniziative ricreative e in generale qualsiasi attività di ausilio agli associati, nonché sostenere i rapporti sociali tra gli stessi,
- gestire e diffondere l'informazione culturale attraverso l'uso dei blog, dei social network e del web in generale,
- produrre, organizzare e promuovere spettacoli, residenze artistiche, manifestazioni, mostre, festival, rassegne, corsi, concorsi, seminari, convegni, eventi sportivi, culturali, ricreativi, feste, saggi, gare, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e tesserati e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge,
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata,
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
- editare, pubblicare e/o promuovere riviste e scritti e svolgere tutte quelle attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'associazione potrà, comunque, svolgere qualsiasi tipo di attività connessa o affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie alla realizzazione dello scopo associativo e, comunque sia, attinenti sia direttamente che indirettamente al medesimo.

Potrà, inoltre, usufruire per le attività di cui sopra di ogni agevolazione e/o finanziamento sia pubblica che privata

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

Soci

Il numero delle socie è illimitato.

In virtù del principio di parità e uguaglianza tutte le socie hanno gli stessi diritti e doveri.

Il Consiglio Direttivo elaborerà regolamenti alle quali le stesse socie dovranno attenersi; detti regolamenti e conseguenti criteri di ammissioni non potranno essere discriminatori e dovranno essere coerenti con le finalità statutarie.

Non sono ammessi soggetti o gruppi di persone che fanno richiamo implicito e/o esplicito all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia e/o che esibisca forme di discriminazione in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Possono essere socie dell'Associazione le persone fisiche e gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero dell'associazioni di promozione sociale

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 4

Ammissione soci

Chi intende essere ammessa come socia dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale, verrà effettuata l'iscrizione nel Libro Soci e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socia a partire da tale momento.

È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 5

Diritti dei soci

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione,
 - a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
 - a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
 - a votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione;
 - a esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'organo amministrativo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'organo amministrativo.

Art. 6

Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Il Consiglio direttivo stabilirà annualmente, per l'anno successivo, la soglia di contributo minimo per ciascuna categoria dei soci.

Le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili, rimborsabili né trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7

Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o ente.

Art. 8

Dimissioni

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale e hanno effetto a partire dalla annotazione sul Libro Soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel Libro Soci

Art. 9

Delibera di esclusione

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o email come registrata nel libro dei Soci

I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 10

Patrimonio sociale e Rendiconto economico

I fondi dell'Associazione sono costituiti da:

- lasciti, donazioni ed elargizioni disposti a suo favore e da qualsiasi altro bene comunque e da chiunque donato od offerto;
- contributi di enti o istituzioni pubbliche finalizzati anche al sostegno di specifiche attività o progetti;
- contributi da organismi nazionali e internazionali e da parte di quanti, soggetti pubblici e privati condividano lo scopo sociale, anche con riferimento a specifiche attività o progetti;
- beni mobili e immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo lecito;
- entrate derivanti da eventuali quote associative delle socie;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche, effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore e di servizi.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 117/2017 e della normativa tempo per tempo vigente in materia.

Art. 11

Organi dell'Associazione

Gli organi sociali sono:

- Assemblea degli Associati,
- il Presidente,
- il Consiglio Direttivo.

Art. 12 Elezioni

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni 3 anni per i membri del Consiglio Direttivo, ed ogni 4 anni per le cariche del Presidente, Vicepresidente e Segretario e saranno tenute di norma a scrutinio segreto.

Possono partecipare alle elezioni i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola col pagamento delle quote sociali, la persona di minore età può partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale

Ogni associato dispone di un solo voto e non può essere portatore di più di una delega

Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati nel Libro Verbali il numero delle votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche

Art. 13

L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, essa può essere ordinaria e straordinaria ed è costituita dagli iscritti nel Libro dei Soci.

L'Assemblea ordinaria elegge il Presidente dell'Associazione che è pure il Presidente del Consiglio Direttivo e delibera sul programma di attività. L'Assemblea ordinaria su invito del Consiglio, di cui è iscritta otto giorni prima della riunione, si riunisce entro il mese di aprile almeno una volta all'anno

per l'esame e l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e per la presentazione del preventivo sia economico che finanziario per l'esercizio in corso, essendo fissata la durata di ogni esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio e la presentazione del preventivo economico potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altro associato, che non sia consigliere o revisore dei conti; ad ogni associato non si possono conferire più di due deleghe.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle Associate o quando il Consiglio od il Presidente ne ravvisino la necessità.

In via straordinaria l'Assemblea è convocata per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dei beni.

In base al disposto dell'art. 25 del D.Lgs. 117/2017 infatti:

l'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14

Delibere Assembleari

Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà Associati.

In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione dell'assemblea ordinaria debbano trascorrere almeno 24 ore analogamente a quanto previsto dall'art. 2369 c.c. e al fine di garantire una maggiore ed effettiva partecipazione dei soci ed evitare che la fissazione di due assemblee ravvicinate tra loro non risulti utilizzata in maniera fittizia.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità le amministratori non hanno voto.

Per la modifica dello Statuto o dell'atto costitutivo è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza delle presenti all'Assemblea straordinaria.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

Si prevedono per l'assemblea straordinaria dei quorum rafforzati rispetto a quelli previsti per l'assemblea ordinaria, tenendo conto del principio di democraticità dell'associazione ex dgr 1007/2015 e circ. min. 20/2018. Non c'è possibilità di terza convocazione senza quorum costitutivo.

L'assemblea svolge in ogni caso le funzioni indicate nell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa tempo per tempo vigente in materia.

Art. 15

Il Presidente

IL Presidente rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.

In caso di prolungata assenza o impedimento della Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al Vice-Presidente

Art. 16

Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. E' formato da un numero di membri non inferiore tre e non superiore a nove eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati,
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni,
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, tre giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti

Art. 17

I Consiglieri

I componenti il Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi non hanno diritto ad alcuna retribuzione o indennità salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 18

Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia relativa al presente statuto è devoluta esclusivamente alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri di cui uno nominato dal Presidente dell'Associazione, uno dalla parte in contenzioso ed il terzo dal Presidente dell'Ordine dei dottori Commercialisti.

Il Collegio Arbitrale deciderà inappellabilmente e senza alcuna formalità, con il solo obbligo di sentire le parti.

Art. 19

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Provinciale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 20

Locuzione APS

In qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico nell'identificare l'Associazione dovrà essere usata la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS".

Art. 21

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Fatto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente
Antonio De Marco

Vice Presidente
Mariarosaria Diana

(firme omesse nella copia pubblicata online)

segretario
Alan Varbaro

Bologna il 10.09.2024

1°
2966

3


27/9/24